

VADEMECUM ECM

Sono destinatari dell'obbligo formativo tutti i professionisti sanitari appartenenti ad una delle professioni riconosciute dalla normativa vigente (L. 3/2018), con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione al rispettivo ordine. L'obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello stato di professionista sanitario (decorrenza dell'obbligo formativo – Accordo Stato Regioni 2017 -).

Tutti i professionisti psicologi sono tenuti all'obbligo della formazione e aggiornamento continuo.

L'obbligo di formazione e aggiornamento continuo è previsto anche dall'**art. 5 del Codice deontologico** degli Psicologi italiani che recita:

***Articolo 5** Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.*

Nuovo triennio formativo 2020/2022.

Il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 è di 150 crediti.

Per il triennio 2020-2022, si specifica che :

- è possibile prorogare di un anno, ovvero fino al 31/12/2020, la scadenza per l'acquisizione di crediti formativi relativi al triennio 2017-2019;
- ci sono agevolazioni per il triennio 2020/2022 in ragione di 30 crediti per coloro che hanno maturato da 121 a 150 crediti nel triennio 2017/2019 e in ragione di 15 crediti per coloro che hanno maturato da 80 a 120 crediti nel triennio 2017/2019;
- almeno il 40% del fabbisogno formativo deve essere acquisito in qualità di discente (almeno 60 crediti in 3 anni);
- il 60% del fabbisogno formativo può essere acquisito con docenza (20%=30 crediti), tutoraggio su formazione accreditata ECM (20%=30 crediti) e formazione individuale (20%=30 crediti), per massimo 90 crediti in 3 anni.

I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di

formazione cosiddetta "individuale", ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti ECM. Le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono:

- autoformazione
- tutoraggio individuale
- crediti esteri
- attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)

Autoformazione.

Per autoformazione si intende: letture di riviste scientifiche, capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

I crediti acquisiti tramite l'autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo (massimo 30 crediti in 3 anni).

Per il triennio 2020-22 il professionista psicologo/psicoterapeuta può richiedere l'attribuzione dei crediti per tale tipologia di formazione anche attraverso:

la frequenza di corsi, seminari, convegni, inerenti la professione non accreditati al sistema ECM da Provider, con riconoscimento di 0,5 crediti per ogni ora di frequenza, nei limiti del 20% dei crediti previsti nel triennio 2020-22 (10 crediti per anno), documentata da attestazione con indicazione dell'orario di inizio e fine evento;

supervisione, casework, discussione casi clinici etc, individuale e/o di gruppo svolta anche nei contesti lavorativi e associativi, con l'assegnazione di 1 credito / 45-75min., nei limiti del 20% dei crediti previsti nel triennio per l'autoformazione, documentata da autocertificazione.

Possono accedere alla richiesta tutti gli iscritti registrati al Cogeaps. Per i neo iscritti l'obbligo ECM decorre l'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

Tutoraggio individuale.

Coloro che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito ogni 15 ore di attività

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge è previsto il riconoscimento di 4 crediti per mese (unità mese non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni, anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento). **Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito (docenti universitari).**

Il numero dei crediti attribuiti non varia in relazione al numero dei tutorati se le attività sono svolte nel medesimo periodo.

Crediti esteri

Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF.

È riconosciuto il 100% dei crediti fino a un massimo di 50 per ogni attività formativa non erogata da *Provider* e svolta all'estero presso gli enti della Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF).

Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF.

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi applicando una riduzione del 50% dei crediti fino a un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento.

Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero.

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative.

Pubblicazioni scientifiche e sperimentazione

Pubblicazioni scientifiche. Gli autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento di crediti, per singola pubblicazione, di 3 crediti (se primo nome e/o ultimo

nome) oppure 1 credito (altro nome). Occorre presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge.

Sperimentazioni cliniche. I crediti vengono riconosciuti in base alla durata delle sperimentazioni: 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni

Per il riconoscimento dei crediti ECM è necessario sottoscrivere l'apposita modulistica:

• autoformazione	Allegato VIII
• tutoraggio individuale	Allegato VI
• crediti esteri	Allegato VII
• attività di ricerca scientifica	
pubblicazioni scientifiche	Allegato IV
sperimentazioni cliniche	Allegato V

di durata fra sei e dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

Recupero debito formativo triennio 2017/2019

E' consentita l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 fino al 31/12/2020 al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2020, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2017-19, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2020-2022.

Il recupero dei crediti per il triennio 2017-2019 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale Co.Ge.A.P.S., dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del Co.Ge.A.P.S.

I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2017-2019; tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a:

- Accordo Stato Regioni n.14/2017
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
- Schema di regolamento sulla formazione continua in psicologia

Per quanto concerne la registrazione della formazione individuale ed esoneri ed esenzioni è cura del professionista collegarsi al **sito Co.Ge.A.P.S.** e inserirla autonomamente.

<http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

Indicazioni per la registrazione al portale Co.Ge.A.P.S.

Il Co.Ge.A.P.S. (*Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie*) è un organismo che riunisce tutte le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è "*l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte*".

Il CoGeAPS, di cui fa parte anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, gestisce la banca dati dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute. Per maggiori informazioni cliccare <http://www.cogeaps.it>

ISCRIZIONE AREA RISERVATA CO.GE.A.P.S.

- Accedere al portale Co.Ge.A.P.S. al link: <http://www.cogeaps.it>
- Andare nella sezione *Iscrizione Area Riservata* e cliccare sull'icona "Accesso Anagrafe Crediti ECM"
- A questo punto il sistema chiederà se siete iscritti ad un Ordine Professionale
- Cliccare sulla prima definizione "*Sono Iscritto ad un Ordine, un collegio o ad un'associazione professionale*"
- Inserite tutti i vostri *dati anagrafici* compreso indirizzo e-mail (la registrazione manderà login e password alla casella mail indicata)
- Vi sarà chiesto a quale *Federazione* appartenete e inviare (alla finestra Federazione selezionare: Cnop e alla finestra Ordine/Collegio/Associazione selezionare: Ordine Psicologi Abruzzo. Da ultimo inserire il Numero di iscrizione all'Albo)

- Compilato il Form in ogni sua parte premere il **tasto INVIA**

Co.Ge.APS

> Login > Registrazione > Recupero Password

E.C.M. Educazione Continua in Medicina

agenas.

Registrazione

REGISTRAZIONE

Gentile professionista, inserisci i tuoi dati nella scheda qui a fianco. Il sistema troverà automaticamente la posizione associata ai campi inseriti e invierà una e-mail all'indirizzo di posta specificato con le credenziali per accedere al sistema.

In caso di eventuali problemi contattare lo staff Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo: ecm@cogeaps.it

Inserisci i campi richiesti

Codice fiscale * Nome * Cognome *

Email * Conferma email *

Federazione * Ordine Collegio Associazione * Numero iscrizione *

--selezione-- --selezione--

Ho letto e accetto l'**Informativa sulla Privacy** *

Invia

versione 2.0

- Terminata la procedura il sistema invierà una e-mail all'indirizzo di posta che avete indicato, con le credenziali per accedere al sistema. A questo punto la **registrazione è avvenuta con successo**

In caso di eventuali problemi contattate lo staff Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo di posta elettronica: ecm@cogeaps.it

Altre possibilità formative sono quelle dei Provider:

- **Formazione RES:** attività didattica che prevede la presenza di uno o più docenti e di un discente o di un gruppo di discenti che può essere svolta attraverso: convegni, seminari, congressi, conferenze, meeting, corsi di videoconferenze e workshop.
CREDITI: 1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti; 0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti.

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: 1. numero di partecipanti previsti fino a 25; 2. presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente); 3. eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

- **FAD (formazione a distanza):** è l'insieme delle attività didattiche svolte a distanza che permette la formazione dei discenti attraverso una didattica svincolata dal tempo, dallo spazio e dal luogo di fruizione dell'apprendimento.

CREDITI: 1,5 crediti per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio: 1. eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

- **E-learning:** sistemi di teleapprendimento costituiti da un insieme di tecnologie hardware e software, finalizzate ad arricchire i processi di apprendimento classici attraverso materiale multimediale, interazione tra docenti e discenti mediante videoconferenze e test di valutazione del livello di apprendimento. CREDITI: 1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

E' prevista la possibilità di incremento, per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: 1. 0,5 crediti/ora per la presenza di un tutor dedicato e di un ambiente di collaborazione (chat, forum) ; 2. 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

- **Docenza tutoring ed altro:**

A)

- Docenze/Relazioni a eventi residenziali
- Docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD
- Preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD (Docenza)
- Coordinatore/Responsabile scientifico qualora svolga l'attività di Docenza in attività di FSC

CREDITI: 1 credito per ½ ora (½ ora non frazionabile)

B)

- Tutoring per training individualizzato

CREDITI:1 credito l'ora(ore non frazionabili)

C)

- Tutor in aula in eventi accreditati
CREDITI: 0,5 crediti/ora (ore non frazionabili)

- Tutor FAD

D)

- Formazione BLENDED

CREDITI: Si effettua la somma dei crediti dei singoli moduli utilizzando i criteri di assegnazione dei crediti definiti per l'evento BLENDED (RES; FAD o FSC).

CREDITI: *4 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un mass. di 24 crediti per evento)*

Esoneri

In base alle direttive nazionali che rinviano agli Ordini Regionali, previa specifica richiesta da parte del professionista (**Allegato IX**), sono esonerati dall'acquisizione degli ecm, al periodo di effettiva frequenza, i professionisti che svolgono i seguenti corsi, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento

professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

Inoltre, il Consiglio territoriale dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- Gravidanza, parto, adempimenti previsti dalla legge collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- Grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
- Situazioni di carattere eccezionale, non previste nei punti precedenti.
- Superamento dei 40 anni di esercizio della professione, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

Esenzioni

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (**Allegato X**) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del

26/03/2001 e s.m.i.);

- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (**Allegato XI**).